

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE e TERRITORIO	
Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica	pianificazioneterritoriale@regione.fvg.it territorio@certregione.fvg.it tel + 39 040 377 4120 fax + 39 040 377 4110 I - 34133 Trieste, via Carducci 6

PARERE
N. 09/20
D.D. 30.03.2020

Oggetto:

L.R. 5/2007 e s.m.i., art. 63 bis, co. 18.

Comune di Malborghetto-Valbruna.
Variante n. 50 bis al Piano regolatore generale
comunale.
Del. C.C. di approvazione n. 59 del 16.12.2019.

IL DIRETTORE DI SERVIZIO

Vista e considerata la relazione istruttoria relativa allo strumento urbanistico in oggetto indicato, ne condivide e fa propri integralmente i contenuti, che vengono di seguito riportati.

PREMESSE AMMINISTRATIVE

Il Comune di Malborghetto-Valbruna, con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 18.02.2019, ha adottato, ai sensi dell'art. 63 bis, co. 9, della L.R. 5/2007, la Variante n. 50 bis al PRGC.

La Giunta regionale con delibera n. 1393 del 09.08.2019 ha ritenuto di esprimere su detta Variante alcune riserve vincolanti facendo proprio il parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 011/19 del 26.07.2019

A seguito del deposito degli atti ed elaborati della Variante in questione, entro i termini di deposito previsti per legge non sono state presentate osservazioni ed opposizioni.

Il Comune ha approvato la Variante con deliberazione del Consiglio comunale n. 59 del 16.12.2019 e con la medesima deliberazione sono state introdotte nella Variante stessa le modifiche derivanti dal recepimento delle riserve regionali.

Nella medesima deliberazione il Consiglio comunale ha disposto di condividere le risultanze scaturenti dalla deliberazione n. 139 del 16.12.2019 della Giunta comunale che, nell'ambito della procedura di VAS, nella sua veste di Autorità competente, ha provveduto a formulare il motivato parere secondo le disposizioni di cui all'art. 15, co. 1, del D.Lgs. 152/2006 provvedendo a tal fine ad integrare gli elaborati di Variante secondo i

contenuti dell'allegato documento "Variante n. 50 bis del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Malborghetto Valbruna – Risposte ai pareri ambientali pervenuti".

La succitata deliberazione consiliare di approvazione e la relativa documentazione tecnica sono pervenute al Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica in data 31.01.2020.

Gli elaborati tecnici costituenti la Variante in oggetto, come approvata, sono puntualmente elencati nell'atto deliberativo stesso.

ESAME DELLA VARIANTE APPROVATA

Di seguito si sintetizzano le riserve regionali espresse nel parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio n. 011/19 del 26.07.2019 e si riassumono le controdeduzioni dell'Amministrazione comunale che sono contenute per esteso nell'elaborato denominato "Recepimento riserve regionali parere n. 011/19 dd. 26.07.2019 Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica".

Contenuto della Riserva n. 1

Si formula una riserva affinché il Comune integri la documentazione della Variante n. 50 bis includendo l'elaborato "Relazione idrologica e idraulica Integrazioni" di data 03.12.2018 e riformuli il paragrafo "Prescrizioni geologiche" dell'art. 35 quater delle NTA adottate recependo le prescrizioni contenute nella nota prot. 16297 del 29.03.2019 del Servizio geologico e confermate dal Servizio difesa del suolo con la nota prot. 19502 del 16.04.2019 nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e richiamate nella sopra citata nota del Servizio geologico regionale dd. 19.07.2019.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale in merito alla Riserva n. 1

Il Comune accoglie la riserva e provvede ad integrare la documentazione della Variante che ricomprende nella versione approvata la "Relazione idrologica e idraulica – integrazioni" a firma dell'ing. Mario Causero.

Inoltre, provvede ad integrare il paragrafo "Prescrizioni geologiche" dell'art. 35 quater delle NTA nei seguenti termini:

- gli interventi devono rispettare le prescrizioni contenute nella nota prot. 16297 del 29.03.2019 del Servizio geologico e confermate dal Servizio difesa del suolo con la nota prot. 19502 del 16.04.2019 nell'ambito della procedura di Valutazione ambientale strategica (VAS) e richiamate nella sopra citata nota del Servizio geologico regionale dd. 19.07.2019;
- l'opera arginale, in fase di progettazione, dovrà essere correttamente dimensionata nella sua sezione strutturale e nei particolari costruttivi per garantire efficacia di stabilità contro una potenziale colata detritica e portate liquide di progetto con idoneo tempo di ritorno;
- eventuali portate verso l'alveo del rio Plania, dovrà essere garantita da una sezione mantenuta nel tempo con idonea manutenzione;
- la realizzazione delle nuove opere, ovvero del canale e dell'argine, dovrà essere antecedente all'attuazione delle nuove previsioni urbanistiche delle aree di valle.

Verifica del superamento della Riserva n. 1

Il Comune ha accolto la riserva recependone le indicazioni in merito alla documentazione che deve fare necessariamente parte della Variante (Relazione idrologica e idraulica-Integrazioni di data 03.12.2018) in base alle indicazioni del Servizio geologico della Regione.

Inoltre, ha integrato il testo dell'art. 35 quater delle norme tecniche di attuazione.

Pertanto, sulla base dell'integrazione della documentazione della Variante e delle integrazioni del paragrafo "Prescrizioni geologiche" dell'art. 35 quater delle norme tecniche di attuazione, si ritiene che la Riserva n. 1 sia superata.

Contenuto della Riserva n. 2

Per quanto riguarda la definizione nel Piano struttura dell'area esterna all'Ex Polveriera, riclassificata in zonizzazione quale "Area turismo sportivo e ricreativo", va rilevato che la Variante non ha considerato di

individuare in maniera specifica nel Piano struttura e, pertanto, risulta compresa negli ambiti "Foreste e boschi".

Si ritiene, quindi, necessario che il Comune dia conto della coerenza tra la riclassificazione dell'"Area turismo sportivo e ricreativo" esterna alla Ex Polveriera come prevista in zonizzazione e l'elaborato "Rappresentazione schematica della strategia di piano" (c.d. Piano struttura).

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale in merito alla Riserva n. 2

Il Comune controdeduce che la riclassificazione dell'area in argomento, in parte di proprietà del FEC e in parte di proprietà privata, non comporta modifiche della normativa di PRGC vigente. Specifica inoltre che la modifica apportata al Piano struttura è mirata a correggere un errore di individuazione e a riconoscere la situazione dell'area che non è ascrivibile alle "Aree dismesse e dismettibili". In tal senso il Comune argomenta che la norma della "Area turismo sportivo e ricreativo" non prevede l'edificazione, ma solo una generica destinazione di turismo sportivo e ricreativo e ritiene che tale previsione non abbia valore strutturale.

Verifica del superamento della Riserva n. 2

Si prende atto delle argomentazioni comunali che sostengono la scelta di non assegnare all'"Area turismo sportivo e ricreativo" un valore di elemento strutturale a sé stante, e della dichiarata compatibilità delle funzioni ammesse nella zona del piano operativo in questione con l'ambito "Foreste e boschi". Pertanto, sulla base degli approfondimenti e argomentazioni predisposti dal Comune e delle considerazioni sopra illustrate, la Riserva n. 2 si può considerare superata.

Contenuto della Riserva n. 3.1

In merito alla componente squisitamente operativa della Variante si ritiene debbano essere fatti alcuni puntuali rilievi che preludono alla formulazione di una riserva mirata a meglio definire gli effetti che gli interventi possono avere sul delicato contesto nel quale si collocano:

- a) Preso atto di quanto già stabilito nell'art. 35 quater delle NTA in merito al "Masterplan" è necessario che venga definito con maggior precisione il grado di prescrittività dei suoi contenuti individuando, a tal fine, gli elementi considerati cogenti (quali, ad esempio, le aree massime di occupazione, gli inviluppi altimetrici degli edifici nonché il grado di invariabilità delle destinazioni d'uso) a cui il successivo Piano attuativo si dovrà obbligatoriamente attenere;
- b) In merito alle "Strutture di servizio ammesse" nell'area attrezzata per la sosta camper si chiede al Comune di chiarire quali funzioni siano ammissibili all'interno di tali strutture e quale sia il rapporto in termini di superficie rispetto alle piazzole di sosta per i caravan;
- c) Constatato che la Relazione paesaggistica prevede l'interramento degli impianti a rete e constatato altresì che una tale prescrizione non risulta contemplata nell'art. 35 quater delle NTA, si chiede al Comune di adeguare in tal senso la normativa adottata.

Per quanto sopra puntualmente illustrato e motivato si formula una riserva finalizzata ad apportare un'integrazione delle norme di attuazione della Variante e ai contenuti progettuali del Masterplan allegato alla stessa.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale in merito alla Riserva n. 3.1

Il Comune accoglie il pt. a) della riserva e provvede ad integrare la normativa dell'art. 35 quater delle NTA e specificatamente modificando il paragrafo "Altre prescrizioni".

Viene introdotto un comma "Tav. 1 - Interventi - Masterplan Elementi cogenti" che individua nella localizzazione delle aree di parcheggio, nella viabilità di distribuzione interna, nella posizione e numero degli accessi e nella localizzazione degli edifici di nuova costruzione all'interno del limite di massimo inviluppo, gli elementi "cogenti" riferiti alla Tav. 1: "Interventi".

Inoltre il Comune ha provveduto all'aggiornamento della Tav. 1: "Interventi" con l'individuazione del "limite di massimo inviluppo" per gli edifici di nuova costruzione.

Il Comune accoglie il pt. b) della riserva specificando all'art. 35 quater delle NTA, al paragrafo in merito alle destinazioni d'uso ammesse nell'area sosta caravan piazzuole, che i servizi ammessi si riferiscono agli spazi comuni, servizi igienici, lavanderia e sauna.

Inoltre per quanto riguarda il rapporto in termini di superficie rispetto alle piazzuole di sosta per i caravan, il Comune precisa, con un'integrazione del paragrafo "Indici e parametri edilizi" dell'art. 35 quater delle NTA, che il Rapporto di copertura dei servizi potrà essere al massimo 9% della superficie di ciascuna piazzuola.

Il Comune accoglie il pt. c) della riserva integrando all'art. 35 quater delle NTA il paragrafo "altre prescrizioni" con la prescrizione dell'interramento degli impianti a rete.

Verifica del superamento della Riserva n. 3.1

Sulla base delle integrazioni operate dal Comune all'apparato normativo e del Masterplan (Tav. 1 - Interventi) la riserva è da considerare superata.

Contenuto della Riserva n. 3.2

In merito alla zona "Area turismo sportivo e ricreativo", si formula una riserva finalizzata all'integrazione dell'art. 35 quinquies delle NTA della Variante che dovrà comportare una più precisa definizione delle destinazioni d'uso e degli eventuali interventi ammessi stabilendo, per gli stessi, adeguati indici e parametri urbanistico-edilizi.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale in merito alla Riserva n. 3.2

Nel documento denominato "Recepimento riserve regionali" il pt. 3.2 non è trattato.

Verifica del superamento della Riserva n. 3.2

In considerazione che il punto non è stato trattato nel documento che dà conto delle riserve regionali, la Riserva 3.2 non si può considerare superata.

Ne consegue che nell'Area turismo sportivo e ricreativo, in mancanza di una precisa definizione delle destinazioni d'uso e degli interventi ammessi e in mancanza della definizione di adeguati indici e parametri urbanistico-edilizi, potranno essere ammessi esclusivamente interventi di rilevanza edilizia ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L.R. 19/2009.

Tale disposizione va introdotta all'art. 35 quinquies in un nuovo paragrafo denominato "Interventi ammessi" che preveda specificatamente che sono ammessi esclusivamente interventi di rilevanza edilizia ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L.R. 19/2009.

Contenuto della Riserva n. 4

In considerazione che tali interventi comunque interferiscono con un'area boscata (categoria forestale "Piceo Faggeti") tutelata dal PPR, si formula una riserva affinché il Comune implementi le NTA adottate con una prescrizione paesaggistica (riferita sia all'Ambito della Ex Polveriera che all'Area turismo sportivo e ricreativo) finalizzata a garantire adeguatamente la salvaguardia delle formazioni forestali di "Piceo-Faggeti".

Tale prescrizione normativa dovrà trovare appropriata specificazione nelle successive fasi progettuali, fermo restando che ai sensi dell'art. 59, co. 1, delle NTA del PPR per tali interventi dovrà comunque essere acquisita l'Autorizzazione paesaggistica.

Controdeduzioni dell'Amministrazione comunale in merito alla Riserva n. 4

Il Comune accoglie la riserva e provvede ad integrare il paragrafo "Procedura di attuazione" dell'art. 35 quater delle NTA. In particolare viene previsto che il PRPC dovrà contenere uno studio forestale finalizzato ad individuare gli elementi forestali esistenti da salvaguardare.

Inoltre l'art. 35 quinquies che riguarda l'"Area turismo sportivo e ricreativo" viene integrato con un comma che prevede che all'atto della presentazione del titolo abilitativo si dovrà effettuare uno studio forestale finalizzato ad individuare gli elementi forestali esistenti da salvaguardare

Verifica del superamento della Riserva n. 4

Ribadendo che ai sensi dell'art. 59, co. 1, delle NTA del PPR per gli interventi da effettuarsi nelle aree della Variante vincolate sotto il profilo paesaggistico dovrà comunque essere acquisita l'Autorizzazione paesaggistica, si ritiene che, sulla base delle integrazioni normative operate dal Comune agli artt. 35 quater e 35 quinquies, la riserva possa considerarsi superata.

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA - VERIFICA DI INCIDENZA

Relativamente alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica, si evidenzia che il decreto della Direzione centrale ambiente ed energia n. 2284/AMB del 27.05.2019 "VAS 826. DPR 357/1997 – DGR 1323/2014. Valutazione di incidenza relativa alla Variante n. 50 bis al PRGC del Comune di Malborghetto-Valbruna" ha valutato favorevolmente la Variante n. 50 bis con il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Non potranno essere superati gli indici o previste destinazioni d'uso diverse da quelle indicate nella parte operativa della variante, di cui all'art. 35quater (Ambito ex polveriera – zona G2/i – Area attrezzata sosta caravan) delle Norme di attuazione. La cubatura massima dell'intervento in particolare non potrà essere superiore a 11.423 mc; il carico insediativo non potrà superare i 32 posti letto per la struttura ricettiva e le 28 piazzole per l'area sosta caravan, corrispondenti, secondo le stime dello studio di incidenza, ad un carico insediativo complessivo massimo di 116 persone. Il piano struttura dovrà essere adeguato alle previsioni sopra indicate.
2. Il piano attuativo relativo all'ambito ex-Polveriera dovrà prevedere una idonea schermatura vegetale del perimetro della zona turistica per ridurre il disturbo verso le zone naturali contermini. Le specie utilizzate per la schermatura del perimetro e per le sistemazioni a verde interne all'area dovranno essere autoctone ed ecologicamente idonee all'ambito di intervento.
3. Lo Studio di incidenza da effettuarsi sul progetto dovrà valutare gli effetti su ciascuna delle specie faunistiche di interesse comunitario potenzialmente interessate dall'intervento e prevedere, se necessario, le idonee misure di mitigazione, sia per la fase di cantiere che per la fase di esercizio.
Per quanto riguarda le aree direttamente interessate dagli interventi saranno necessari a tal fine rilievi puntuali finalizzati a rilevare le specie effettivamente presenti.
4. In sede di revisione del piano di classificazione acustica dovrà essere prevista una classificazione dell'area di intervento compatibile con il mantenimento del clima acustico attualmente presente nei siti Natura 2000, assegnati alla classe acustica "I".

Va ricordato che la DGR n. 2837 del 25.10.2004 "Indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza nelle procedure di formazione degli strumenti urbanistici" assegna allo scrivente Servizio la verifica del recepimento nello strumento urbanistico delle prescrizioni imposte nel provvedimento di Valutazione d'incidenza, di cui al suddetto decreto n. 2284/AMB del 27.05.2019.

Il Comune ha approvato il documento "Risposte ai pareri ambientali pervenuti", allegato alla deliberazione di approvazione n. 59 del 16.12.2019, che costituisce la risposta comunale alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) e Valutazione di incidenza ambientale (VINCA).

Si dà atto al Comune di aver modificato il quadro riassuntivo degli obiettivi e strategie adeguandolo a quanto già previsto nel piano operativo con conseguente stralcio delle ulteriori previsioni di carattere strutturale strategico previste in sede di adozione della Variante n. 50 bis.

Dalla Tabella degli obiettivi e strategie della Variante è stata stralciata la colonna "Condizioni per la trasposizione in Piano operativo" che conteneva previsioni ulteriori rispetto a quanto già previsto dalla Variante stessa nel Piano operativo (zonizzazione e norme di attuazione) e modificato il contenuto della colonna "Strategie" per recepire la prescrizione di cui al pt. 1 del decreto n. 2284/AMB del 27.05.2019.

Si è potuto verificare che il contenuto della suddetta prescrizione è stato correttamente recepito al terzo alinea della colonna delle strategie.

Sempre a riguardo della Tabella degli obiettivi e strategie, come risultante nel documento "Risposte ai pareri ambientali pervenuti" allegato alla deliberazione di approvazione n. 59 del 16.12.2019, si è rilevato che i contenuti del quarto e quinto alinea della colonna "Strategie" della Tabella "4. 2.7. Ambito turistico ricettivo dell'ex Polveriera della Val Saisera" non riguardano il recepimento della prescrizione di cui al pt. 1 del decreto n. 2284/AMB del 27.05.2019 e non attengono al superamento delle riserve regionali.

A mente del co. 17 dell'art. 63 bis della L.R. 5/2007 la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale per le parti in cui le modifiche introdotte non attengono al superamento delle riserve regionali.

Pertanto il contenuto del quarto alinea della colonna "Strategie" della Tabella "4. 2.7. Ambito turistico ricettivo dell'ex Polveriera della Val Saisera" che recita: «il riutilizzo delle volumetrie esistenti è ammesso a condizione che sia compatibile con il conseguimento della qualità insediativa e architettonica dell'intervento: ove questo non sia possibile saranno ammessi interventi di demolizione e ricostruzione» non è introdotto nella Variante n. 50 bis, di conseguenza si intende reintrodotta il testo della strategia come adottato, che così

recita: «*utilizzare ove possibile le volumetrie esistenti e prescrivere la demolizione di quelle di cui non si prevede il recupero*».

Inoltre, per le medesime motivazioni, il contenuto del quinto alinea della colonna Strategie non è introdotto nella Variante n. 50 bis, che così recita: «*l'intervento di realizzazione dell'area attrezzata per la sosta di caravan non dovrà prevedere volumetrie aggiuntive eccedenti quelle necessarie alla dotazione dei servizi*».

Come evidenziato nelle premesse, nella deliberazione n. 59 del 16.12.2019 di approvazione della Variante n. 50 bis il Consiglio comunale ha disposto di condividere le risultanze scaturenti dalla deliberazione n. 139 del 16.12.2019 della Giunta comunale che, nell'ambito della procedura di VAS, quale "Autorità competente", ha provveduto a formulare il motivato parere secondo le disposizioni del D.Lgs. 152/2006 provvedendo a tal fine ad integrare gli elaborati di Variante secondo i contenuti dell'allegato documento "Variante n. 50bis del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Malborghetto Valbruna – Risposte ai pareri ambientali pervenuti".

Ciò posto va rilevato che i contenuti del sopra citato documento "Variante n. 50bis del Piano Regolatore Generale Comunale del Comune di Malborghetto Valbruna – Risposte ai pareri ambientali pervenuti", allegato alla deliberazione di approvazione della Variante, presentano delle difformità rispetto al medesimo documento allegato alla deliberazione n. 139 del 16.12.2019 della Giunta comunale, che non consentono di ritenere correttamente recepite le prescrizioni di cui al decreto n. 2284/AMB del 27.05.2019.

In riferimento alla prescrizione di cui al pt. 2 del decreto n. 2284/AMB del 27.05.2019, nel documento "Risposte ai pareri ambientali pervenuti" si indica che il recepimento avviene attraverso l'integrazione del paragrafo "Altre prescrizioni" dell'art. 35 quater delle NTA, con il seguente comma: «*Il piano attuativo dovrà prevedere una idonea schermatura vegetale lungo la fascia posta a sud della zona turistica confinante con i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) al fine di ridurre il disturbo verso tali zone naturali contermini. Le specie utilizzate per la schermatura del perimetro e per le sistemazioni a verde interne all'area dovranno essere autoctone ed ecologicamente idonee all'ambito di intervento*».

Tale recepimento non corrisponde a quanto prescritto al pt. 2 del decreto n. 2284/AMB del 27.05.2019, pertanto va stralciato e sostituito con il seguente testo: «*Il piano attuativo relativo all'ambito ex-Polveriera dovrà prevedere una idonea schermatura vegetale del perimetro della zona turistica per ridurre il disturbo verso le zone naturali contermini. Le specie utilizzate per la schermatura del perimetro e per le sistemazioni a verde interne all'area dovranno essere autoctone ed ecologicamente idonee all'ambito di intervento*».

In riferimento alla prescrizione di cui al pt. 4 del decreto n. 2284/AMB del 27.05.2019, nel documento "Risposte ai pareri ambientali pervenuti" si indica che il recepimento avviene attraverso l'integrazione del paragrafo "Altre prescrizioni" dell'art. 35 quater delle NTA, con il seguente comma: «*In sede di revisione del piano di classificazione acustica dovrà essere assegnata, all'area di intervento, una classe acustica conforme alle attività previste dalla variante e compatibile con quella assegnata ai siti della Rete Natura 2000 contermini, attualmente identificati con la classe "I"*».

Tale recepimento non corrisponde a quanto prescritto al pt. 4 del decreto n. 2284/AMB del 27.05.2019, pertanto va stralciato e sostituito con il seguente testo: «*In sede di revisione del piano di classificazione acustica dovrà essere prevista una classificazione dell'area di intervento compatibile con il mantenimento del clima acustico attualmente presente nei siti Natura 2000, assegnati alla classe acustica "I"*».

Tutto ciò premesso e considerato,

ESPRIME IL PARERE

che, in base a quanto rilevato ed evidenziato nel precedente paragrafo "Esame della variante approvata", la Variante n. 50 bis al Piano regolatore generale comunale del Comune di Malborghetto-Valbruna, approvata con la deliberazione consiliare n. 59 del 16.12.2019, sia meritevole di conferma di esecutività con l'introduzione delle seguenti modifiche:

- Nella Tabella riassuntiva degli obiettivi e strategie dell'"Ambito turistico ricettivo dell'ex Polveriera della Val Saisera" (4. 2.7) il contenuto del quarto alinea della colonna "Strategie" che recita: «*il riutilizzo delle*

volumetrie esistenti è ammesso a condizione che sia compatibile con il conseguimento della qualità insediativa e architettonica dell'intervento: ove questo non sia possibile saranno ammessi interventi di demolizione e ricostruzione» non è introdotto nella Variante n. 50 bis, di conseguenza si intende reintrodotta il testo della strategia come adottato, che così recita: «utilizzare ove possibile le volumetrie esistenti e prescrivere la demolizione di quelle di cui non si prevede il recupero».

L'alinea n. 5 della colonna "Strategie" che recita: «l'intervento di realizzazione dell'area attrezzata per la sosta di caravan non dovrà prevedere volumetrie aggiuntive eccedenti quelle necessarie alla dotazione dei servizi» non è introdotto nella Variante n. 50 bis.

- All'art. 35 quater delle norme di attuazione, al paragrafo "Altre prescrizioni" il comma che recita: «Il piano attuativo dovrà prevedere una idonea schermatura vegetale lungo la fascia posta a sud della zona turistica confinante con i siti della Rete Natura 2000 (SIC e ZPS) al fine di ridurre il disturbo verso tali zone naturali contermini. Le specie utilizzate per la schermatura del perimetro e per le sistemazioni a verde interne all'area dovranno essere autoctone ed ecologicamente idonee all'ambito di intervento.» non è introdotto nella Variante n. 50 bis ed è sostituito con il seguente testo: «Il piano attuativo relativo all'ambito ex-Polveriera dovrà prevedere una idonea schermatura vegetale del perimetro della zona turistica per ridurre il disturbo verso le zone naturali contermini. Le specie utilizzate per la schermatura del perimetro e per le sistemazioni a verde interne all'area dovranno essere autoctone ed ecologicamente idonee all'ambito di intervento.».
- Al medesimo paragrafo "Altre prescrizioni" il comma che recita: «In sede di revisione del piano di classificazione acustica dovrà essere assegnata, all'area di intervento, una classe acustica conforme alle attività previste dalla variante e compatibile con quella assegnata ai siti della Rete Natura 2000 contermini, attualmente identificati con la classe "I"» non è introdotto nella Variante n. 50 bis ed è sostituito con il seguente testo: «In sede di revisione del piano di classificazione acustica dovrà essere prevista una classificazione dell'area di intervento compatibile con il mantenimento del clima acustico attualmente presente nei siti Natura 2000, assegnati alla classe acustica "I"».
- All'art. 35 quinquies delle norme di attuazione è introdotto un nuovo paragrafo denominato "Interventi ammessi" con il seguente contenuto: «sono ammessi esclusivamente interventi di rilevanza edilizia ai sensi dell'art. 4, co. 2, della L.R. 19/2009».

IL DIRETTORE DI SERVIZIO
F.to dott.ssa Maria Pia Turinetti di Priero

VISTO: IL PRESIDENTE